SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

73° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 3 AGOSTO 1990

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» (2354), d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati

«Modifica dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche» (436), d'iniziativa del senatore Pollice

«Modifiche ed integrazioni delle leggi 14 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime del dovere e delle persone

rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici» (1244), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori.

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2354, con assorbimento dei disegni di legge n. 436 e n. 1244)

PRESIDENTE Pag. 2,	4,	7
ACONE (PSI)		6
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	5,	7
CABRAS (DC), relatore alla Commissione	4,	7
Coco, sottosegretario di Stato per la grazia e		
la giustizia		6
GALEOTTI (PCI)		5
MURMURA (DC)		6
PONTONE (MSI-DN)		6
•		

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

- «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» (2354), d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati
- «Modifica dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche» (436), d'iniziativa del senatore Pollice
- «Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici» (1244), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2354, con assorbimento dei disegni di legge n. 436 e n. 1244)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche», d'iniziativa del senatore Pollice; «Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici», d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori, e «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 1º agosto la Commissione ha approvato, all'unanimità, gli articoli del disegno di legge in discussione, ad esclusione dell'articolo 18, concernente la copertura finanziaria, di cui do lettura:

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, a carico dell'autorizzazione

di spesa di cui alla citata legge 13 agosto 1980, n. 466; quanto a lire 111,85 miliardi per il 1990, lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, l'accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo», e, quanto a lire 101,85 miliardi per il 1990, lire 89,75 miliardi per il 1991 e lire 30,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

- «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, a condizione ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento che l'articolo 18, comma 1, venga riformulato, sulla base del dibattito svoltosi al riguardo e che si è concluso proponendo la seguente formulazione:
- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e 50,5 miliardi, si fa fronte:
- a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo»; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991»; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Riforma della legge sulle servitù militari»; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Nuove forme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;
- b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo» nonchè, quanto a lire 99,75 miliardi per il 1992 e lire 40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Si osserva infine che non è accettabile un diverso trattamento degli indennizzi alle vittime a seconda dell'evento criminoso che le ha provocate: altre vittime di altri avvenimenti hanno ricevuto infatti un trattamento meno favorevole».

CABRAS, relatore alla Commissione. Signor Presidente, non giudico fondata l'ultima osservazione della Commissione bilancio. Infatti, il disegno di legge prevede un'equiparazione del trattamento riservato alle vittime del terrorismo e a quelle della criminalità organizzata, anche per coloro che erano beneficiari di provvidenze, ad esempio, per familiari superstiti di caduti in servizio, appartenenti alle forze dell'ordine. Quindi, mi sembra che si cerchi di arrivare ad un'omologazione dei trattamenti. Al relatore non risulta che vi siano categorie escluse o trattate diversamente. D'altra parte, si tratta di eventi che hanno una particolare caratteristica: non si tratta di caduti sul lavoro; sono eventi criminosi dovuti al terrorismo, alla criminalità organizzata. Quindi, non riesco proprio a comprendere l'ultimo rilievo contenuto nel parere della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Propongo di emendare il comma 1 dell'articolo 18, secondo la formulazione proposta dalla Commissione bilancio di cui ho poc'anzi dato lettura.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 18 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte:
- a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo»; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991»; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Riforma della legge sulle servitù militari»; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990:

b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo» nonchè, quanto a lire 99,75 miliardi per il 1992 e lire 40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1990.

- 5 -

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo ora alla votazione finale.

GALEOTTI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista. Il nostro è un voto convinto perchè con questo provvedimento si compie un atto di giustizia e di solidarietà.

BOATO. Signor Presidente, ritengo che, come alla Camera dei deputati, il disegno di legge verrà approvato all'unanimità da questa Commissione.

Esprimiamo l'auspicio che l'altro ramo del Parlamento possa varare definitivamente il provvedimento in tempi rapidi, dal momento che vi è stato il problema della copertura finanziaria, che ne ha impedito la conclusione prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Bisogna infatti lamentare il ritardo con cui si è giunti all'approvazione di questo disegno di legge.

Per molti anni si è discusso sui fenomeni relativi all'uscita dell'Italia dal tragico periodo degli «anni di piombo», del terrorismo; una delle condizioni che veniva posta per una serena riflessione da questo punto di vista era proprio quella di un intervento dello Stato a favore delle vittime del terrorismo, ed oggi mi sembra giusto avere equiparato queste ultime a quelle della criminalità organizzata, che sono in qualche modo le vittime di una nuova fase degli «anni di piombo», diversa ma ancora più drammatica poichè sono ormai un numero assai elevato.

Proprio perchè questa contestualità era stata giustamente richiesta, mi auguro che da parte della Camera dei deputati e della Commissione giustizia del Senato sia svolto in tempi rapidi l'esame del provvedimento, presentato da diversi Gruppi parlamentari, concernente la concessione dell'indulto ai responsabili di taluni reati di terrorismo, materia assai delicata e complessa, sulla quale è necessaria un'attenta riflessione. Pertanto, poichè la possibilità di affrontare tale argomento era stata correlata all'approvazione del presente disegno di legge, mi auguro che, avendo superato questo ostacolo positivamente, si proceda al più presto all'esame di quel provvedimento.

ACONE. Pochissime parole per dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista su questo disegno di legge, che giunge in ritardo a colmare un vuoto normativo e che purtroppo per una questione formale non è ancora diventato legge. La nostra è un'adesione convinta e di principio che vuol significare l'attestazione di solidarietà da parte di tutte le forze politiche verso i soggetti danneggiati da un'epoca molto oscura della nostra vita democratica, un'epoca che, per quanto riguarda la criminalità organizzata, continua ancora. L'approvazione del provvedimento è un auspicio perchè si possano superare questi ostacoli e perchè i mali che affliggono la nostra società possano essere superati o, quanto meno, se ne possano lenire le ferite.

MURMURA. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana esprime il proprio voto favorevole su questo provvedimento che rappresenta un atto di giustizia nei confronti di coloro che hanno subito dei lutti nelle proprie famiglie e nei propri affetti. Vorrei anche ringraziare il relatore, senatore Cabras, per l'impegno che ha profuso nella difficile ricerca di un adeguamento vero e oggettivo del disegno di legge, per evitare che rimanesse una semplice promessa non onorabile da parte dello Stato.

Formulo l'auspicio, con tutto il rispetto dovuto all'attività giudiziaria, che la magistratura riesca a far luce su tutti gli aspetti relativi a questo genere di attività criminali che hanno determinato lutti e dolori. Confidiamo nell'attività delle forze dell'ordine perchè giustizia sia fatta e i colpevoli siano individuati e colpiti nel rispetto della giustizia e dell'umanità. C'è anche indiscutibilmente la necessità che il Governo potenzi le attività della magistratura e delle forze di polizia con tutti gli adeguamenti che sono necessari.

PONTONE. Sino a questo momento ci si era preoccupati di coloro che avevano provocato le stragi; ci si era preoccupati di proporre l'indulto, di aiutarli, di reinserirli nella società. Ma erano state completamente cancellate dalla memoria collettiva le vittime degli atti di terrorismo. È giunto questo provvedimento, che è un atto di solidarietà, di riparazione verso coloro che sono stati vittime e verso i parenti delle vittime. Noi abbiamo voluto questo disegno di legge, su cui daremo il nostro voto favorevole.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. A nome del Governo ringrazio il Presidente, il relatore, i senatori della Commissione per aver apportato l'ultimo aggiustamento al disegno di legge sul quale, come noto con piacere, vi è il consenso di tutti i Gruppi.

Desidero invece fare qualche considerazione sull'altro provvedimento che questa Commissione aveva preparato e credo anche votato in sede deliberante all'unanimità, riguardante il divieto dell'apposizione del segreto di Stato per i delitti di strage. In sede di I e II Commissione della Camera dei deputati, pur registrandosi lo stesso consenso politico sul merito del provvedimento, sono state avanzate molte riserve tecniche e critiche che hanno impedito, come tutti ci aspettavamo e come il Governo si augurava, di approvare il provvedimento, che sarebbe stato un fatto significativo. Anche per questo motivo, tenuto conto della disparità di opinioni non sulla natura e sui contenuti della legge, ma su alcuni aspetti tecnici, peraltro molto rilevanti, devo

ringraziare questa Commissione in particolare che ha corretto la copertura finanziaria dimostrando una particolare sensibilità per le vittime delle stragi che qualche volta sembrano dimenticate. Anche per questo rivolgo un ringraziamento per l'operato di questa Commissione e mi auguro che il disegno di legge venga approvato al più presto in via definitiva anche dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Personalmente dichiaro la mia adesione al disegno di legge, ma anche il mio compiacimento per l'unanimità della Commissione e per i contenuti del disegno di legge stesso. Purtroppo un ritardo di uno o due giorni ha impedito di concludere il procedimento legislativo quando era ancora in attività l'altra Camera. Inoltre, l'obiettivo di approvazione rapida ha purtroppo impedito che il provvedimento venisse anche in qualche punto migliorato tecnicamente, avendo già votato 17 articoli in precedenza. Comunque mi auguro che alla ripresa dei lavori la Camera possa concludere il procedimento legislativo in una materia che da tempo avrebbe dovuto richiedere una maggiore attenzione e un maggiore impegno da parte di tutti.

BOATO. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima aggiunta sulla pubblicità di questo disegno di legge. Poichè esso prevede la domanda per ottenere i benefici e siccome in molti casi le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono di famiglie umili e di persone che magari non leggono i giornali, sarebbe il caso che il Governo si facesse carico di una sua adeguata pubblicizzazione, perchè sarebbe sgradevole che le persone interessate non venissero portate a conoscenza delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda.

CABRAS, relatore alla Commissione. Mi associo all'invito del senatore Boato.

PRESIDENTE. Concordo con la raccomandazione rivolta al Governo dal senatore Boato.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ringrazio il senatore Boato per questa precisazione rivolta al Governo e che il Governo accoglie con favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 2354.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge n. 436 e n. 1244 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 17.